Agosto-Settembre 2025

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero 8



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA 3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 4
CORTE COSTITUZIONALE 4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 8
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 15
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 15
COMPETENZA 15
GIURISDIZIONE 15
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE 16
MEZZI DI PROVA 16
NOTIFICAZIONI 17
CODICE CIVILE 17
CESSIONE DEI CREDITI 17
COMPENSAZIONE DEL DEBITO 18
COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO 18
DANNO DA PERDITA DI CHANCE 18
DANNO NON PATRIMONIALE 19
ESTINZIONE DEL PROCESSO 19
SPESE PER IL MANTENIMENTO IN CARCERE 20
DANNO NON PATRIMONIALE 20
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE 21
FOCUS: IL CONTRATTO PRELIMINARE 23

NORMATIVA

Provvedimento 4 agosto 2025
"Avvertimento generale ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento UE 2016/679" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 200 del 29-08-2025)

Delibera 16 agosto 2025
"Provvedimento di avvertimento e di divieto della diffusione di immagini afferenti alla sfera intima di un noto personaggio televisivo" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 25-08-2025)

Legge 8 agosto 2025, n. 120
"Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 184 del 09-08-2025)

Legge 8 agosto 2025, n. 118
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 184 del 08-09-2025)

Legge 18 luglio 2025, n. 106
"Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 171 del 25-07-2025)

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 135/2025 del 09/07/2025 – deposito 28/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento all'art. 104, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-*ter*, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost. e al principio di indipendenza della magistratura, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Corte Cost., sent. n. 124/2025 del 23/06/2025 – deposito 24/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono che le controversie relative all'atto di recupero del contributo a fondo perduto, previsto dal comma 1 del citato art. 1, sono devolute alla giurisdizione tributaria.

Corte Cost., sent. n. 118/2025 del 23/06/2025 – deposito 21/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a

tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

Corte Cost., sent. n. 115/2025 del 06/05/2025 – deposito 21/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Corte Cost., sent. n. 111/2025 del 11/06/2025 – deposito 18/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 24172 - deposito 29/08/2025

Il giudice di primo grado che decide la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d'ufficio, determina la formazione di un giudicato implicito sulla questione processuale presupposta, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame *ex* art. 161, comma primo, c.p.c., con conseguente preclusione del potere di rilievo officioso nei gradi successivi. La parte che abbia interesse a far valere il vizio processuale è onerata di proporre impugnazione specifica sul punto, la cui omissione comporta il consolidamento della decisione implicita e la formazione del giudicato interno sulla questione.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 23858 - deposito 26/08/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Prima sezione con ordinanza n. 18009 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di servizio idrico integrato, i conguagli che il gestore può richiedere, a norma dell'art. 31 della delibera AEEGSI 643/2013/R/idr del 27 dicembre 2013, e che dovevano essere oggetto di liquidazione e approvazione da parte degli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti entro il 30 giugno 2014, ricomprendono le sole somme che

potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel d.m. 1 agosto 1996 con cui è stato istituito e regolamentato il 'metodo tariffario normalizzato'».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 23876 - deposito 26/08/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza n. 22985 del 2024, hanno affermato che, nel caso di accertamento della nullità del termine di durata del rapporto di lavoro - con conseguente ricostituzione *ex tunc* dello stesso e riconoscimento al lavoratore dell'indennità risarcitoria *ex* art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 -, per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità è dovuta l'indennità di disoccupazione ex art. 42, terzo comma, r.d.l. n. 1827 del 1935, la quale risponde ad una funzione previdenziale (volta a porre rimedio alla situazione di bisogno conseguente alla perdita della retribuzione) del tutto diversa rispetto a quella, attinente al piano del rapporto di lavoro, sottesa alla corresponsione dell'indennità *ex* art. 32, comma 5, citato (ispirata, invece, alla finalità di forfettizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, quale integrazione della garanzia della conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza interlocutoria n. 23348 - deposito 16/08/2025

Le Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU e all'art. 49, par. 1, CDFUE), dell'art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel sostituire *in mitius* l'art. 6 d.lgs. C.P.S. n. 708 del 1947 (ratificato, con modificazioni, dalla l. n. 2388 del 1952) - escludendo l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità ai lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.1-14) impiegati con rapporti di lavoro subordinato per le imprese o gli altri soggetti indicati che li utilizzino nei locali di loro proprietà o sui quali vantino un diritto personale di godimento e per i quali effettuino regolari versamenti contributivi presso l'INPS -, non ha previsto l'applicazione retroattiva della novella.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 23093 - deposito 11/08/2025

Le Sezioni Unite, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c., hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) «la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.c., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi *ex lege* l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un ‹‹altro contraente››»; 2) «Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà

dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 22802 - deposito 07/08/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 1338 del 1962».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 21271 - deposito 25/07/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 7829 del 2024, hanno affermato i seguenti principi di diritto: 1) «con riguardo alla disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge n. 212 del 2000, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 219 del 2023, come richiamato ed interpretato ex artt. 7 e 7-bis d.l. n. 39 del 2024, conv. con modif. nella legge n. 67 del 2024, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. ′a tavolino′, l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi "armonizzati" mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito»; 2) «con riguardo alla disciplina previgente ed alle verifiche ′a tavolino′ su tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica *ex ante* spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 20929 - deposito 23/07/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Seconda sezione con ordinanza n. 9344 del 2024, hanno affermato che i provvedimenti che dispongono il rigetto o la revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla Commissione di cui all'art. 138 T.U. spese di giustizia, sono impugnabili, dinanzi al giudice civile, attraverso lo strumento dell'opposizione prevista dall'art. 170 del medesimo T.U, non essendo estensibile al processo tributario il diverso rimedio contemplato dall'art. 99 T.U. per quello penale.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 20805 - deposito 23/07/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto, rimessa su istanza di parte ai sensi dell'art. 376, secondo comma, c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: «In una causa relativa a somma di denaro (nella specie, a titolo di risarcimento di danni), qualora la domanda attrice, che contempli la richiesta di pagamento di un determinato importo, contenga anche la generica istanza "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa *ex* artt. 1226 e 2056 c.c." (o similare), in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore

della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile».

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 19750 - deposito 16/07/2025

Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 16477 del 2024, hanno affermato il seguente principio di diritto: « L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito».

Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza interlocutoria n. 19596 - deposito 15/07/2025

Le Sezioni Unite civili hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dell'altro componente della coppia omosessuale, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 24115 - deposito 29/08/2025

In assenza di norme dell'Unione, l'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro deve stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali in tema di diritti dei singoli, a condizione, però, che esse non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalle norme dell'unione, nel rispetto del principio di effettività.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 23881 - deposito 26/08/2025

In tema di immissioni intollerabili provenienti da un immobile condotto in locazione, la responsabilità del locatore *ex* art. 2043 c.c. può essere affermata solo ove sia provato che egli abbia concorso alla produzione del danno, ad esempio locando l'immobile con consapevolezza dell'attività lesiva. Non è sufficiente la mera omissione di interventi o diffide. Parimenti, il condominio non risponde delle violazioni del regolamento condominiale poste in essere dal singolo conduttore: la responsabilità, in tal caso, ricade sull'amministratore.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 23875 - deposito 26/08/2025

La cessione di un bene in luogo della prestazione fornita da un avvocato integra gli estremi della *datio in solutum ex* art. 1197 c.c., e non già della compensazione *ex* artt. 1241 ss. c.c. Pertanto, il relativo accertamento attiene alla valutazione di fatto circa il valore del bene ceduto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua. Le censure che mirano a contestare la stima del bene o la valutazione delle prove si traducono in doglianze di merito e non possono trovare ingresso in Cassazione. Quanto alla liquidazione delle spese, esse vanno determinate sul *decisum* e non sulla somma originariamente domandata, potendo il giudice tener conto dell'esito complessivo della lite.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 23822 - deposito 25/08/2025

La tutela rafforzata prevista dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni a favore del terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli, pur senza necessità di un urto materiale tra essi. Nel caso di incidente con un unico veicolo, l'azione diretta esperibile dal trasportato è solo quella disciplinata dall'art. 144 Cod. Ass., nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato richiede, inoltre, l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo, incompatibile con il meccanismo dell'art. 141 Cod. Ass., che prescinde da tale accertamento.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 23592 - deposito 20/08/2025

Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, grava sul promittente venditore l'onere di attivarsi tempestivamente e con diligenza per ottenere la documentazione necessaria alla commerciabilità del bene (tra cui sanatoria edilizia, affrancazione da usi civici, nulla osta paesaggistico e certificato di agibilità). In difetto, il promissario acquirente è legittimato a recedere dal contratto, senza che rilevi l'eventuale possibilità astratta di stipulare ugualmente il definitivo.

Cass. Civ. sez. II, ordinanza n. 23637 - deposito 21/08/2025

In tema di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, la rinuncia alla prescrizione già maturata, ai sensi dell'art. 2937 c.c., può essere manifestata anche tacitamente mediante un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva, come nel caso in cui il coerede, dopo il decorso del termine decennale, citi in giudizio gli altri chiamati per la divisione dell'eredità, riconoscendo così il loro diritto a parteciparvi.

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 22066 - deposito 31/07/2025

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza ed oggetto di non univoche pronunce di legittimità, relativa alla qualificazione - retributiva o previdenziale - dei versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, ed alla conseguente questione della spettanza del privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c., corollario applicativo dell'inquadramento in termini retributivi o previdenziali delle somme spettanti al lavoratore, che il datore di lavoro ha omesso di versare al Fondo di previdenza complementare, potendo il privilegio in parola essere riconosciuto solo quale conseguenza della ritenuta natura retributiva.

Cass. Civ. sez. III, sentenze nn. 21758 e 21759 - deposito 29/07/2025

La Sezione Terza civile, affrontando l'annosa controversia relativa alla lottizzazione di "Punta Perotti", in relazione alla quale, all'esito del giudizio penale (in cui veniva accertato che: i) il piano di lottizzazione e la concessione edilizia erano "macroscopicamente" illegittimi, in quanto avevano autorizzato

l'edificazione in violazione delle distanze minime dal lido marino e da un corso d'acqua stabilite dalla legislazione nazionale e regionale; ii) gli imputati non erano colpevoli, perché indotti in errore scusabile sia dalla difficile intelligibilità delle norme violate, sia dalla condotta con cui le varie pubbliche amministrazioni interessate avevano autorizzato la costruzione, rassicurato della sua liceità ed omesso di rilevare o contestare qualsiasi difformità e conclusosi con la sentenza Cass. pen., sez. 3, n. 11716 del 29.1.2001, di assoluzione dei legali rappresentanti delle società coinvolte nella lottizzazione per mancanza dell'elemento soggettivo, con la quale veniva disposta *ex officio* la confisca degli immobili realizzati, ai sensi dell'art. 19 l. 47/85) si era pronunciata la Corte EDU, dapprima con sentenza del 30 gennaio 2009 - con la quale aveva dichiarato sussistente la violazione degli artt. 7 CEDU e 1 del Protocollo n. 1 e condannato l'Italia al pagamento d'un indennizzo a titolo di "equa soddisfazione" del danno morale - e , poi, con sentenza del 10 maggio 2012 - con la quale la Corte di Strasburgo, sul medesimo presupposto, aveva condannato l'Italia al pagamento d'un indennizzo a favore delle medesime società a titolo di ristoro del danno patrimoniale – ha affermato alcuni rilevanti principi nell'ambito del giudizio civile promosso dalle società di lottizzazione, pendente il giudizio dinanzi la Corte di Strasburgo, al fine di ottenere dal Ministero per i Beni Culturali, Regione Puglia e Comune di Bari il risarcimento del danno rispettivamente sofferto in conseguenza dei fatti sopra descritti. Prima di esaminare il merito delle varie impugnazioni proposte contro le sentenze d'appello, di condanna dei convenuti al risarcimento di danni, ulteriori rispetto a quelli liquidati dalla Corte EDU, in favore delle società, la Sezione terza ha esaminato ex officio tre questioni: a) se il giudice nazionale possa ricostruire l'esatta portata precettiva d'una sentenza pronunciata dalla Corte EDU; b) se la parte che abbia ottenuto dalla Corte EDU la liquidazione dell'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU possa adire il giudice nazionale chiedendo il ristoro di pregiudizi ulteriori; c) se ed in che misura il giudice nazionale, nella liquidazione del danno, debba tenere conto dell'equa soddisfazione accordata al danneggiato dalla Corte EDU. Con riguardo alla prima questione, il Collegio ha escluso che il contrasto tra le parti sull'estensione oggettiva della pronuncia della Corte EDU - e, dunque, se questa avesse preso espressamente in esame solo alcune voci dei vari danni sofferti dalle società, restando ancora *sub iudice* le restanti voci di danno, ovvero se le avesse considerate tutte - fosse riconducibile nell'ipotesi di "difficoltà di interpretazione d'una sentenza [della Corte EDU] che ne ostacoli l'esecuzione" per la quale l'art. 46 CEDU affida alla sola Corte di Strasburgo il potere di interpretare le proprie decisioni, e solo su richiesta dal Comitato dei Ministri. A tale conclusione la S.C. è pervenuta sulla base di una triplice motivazione. In primo luogo, si è rilevato che "il *thema decidendum* non è se lo Stato italiano abbia dato puntuale esecuzione alla sentenza della Corte EDU" quanto, piuttosto, relativo al "se si sia formato un giudicato sovranazionale sulle pretese risarcitorie oggetto del giudizio nazionale". In secondo luogo, perché il Comune di Bari e la Regione Puglia non parteciparono al giudizio dinanzi alla Corte EDU e non è concepibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 46 della Convenzione rispetto a soggetti rimasti estranei al giudizio. Infine, perché era "stata la stessa Corte EDU a stabilire che se l'equo indennizzo da essa liquidato ex art. 41 della Convenzione non dovesse esaurire l'intero danno risarcibile, spetterà al giudice nazionale al quale sia domandato il surplus "tenere conto" nella liquidazione del danno già riconosciuto dalla Corte EDU, "ove occorra"". Sulla seconda questione, dell'esaustività dell'equa soddisfazione, la Sezione terza ha affermato che la liquidazione da parte della Corte EDU dell'equa soddisfazione non esclude un ulteriore fase processuale dinanzi al giudice nazionale nelle ipotesi (di tardività dell'eccezione di irricevibilità e di aggravamento del pregiudizio in conseguenza della proposizione del giudizio risarcitorio innanzi al giudice nazionale) in cui è consentito derogare al principio generale secondo il quale il danno causato da una violazione della Convenzione può essere liquidato dalla Corte EDU solo se sia divenuta giuridicamente impossibile la liquidazione da parte del giudice nazionale. Ciò che è accaduto nel caso di specie in cui la Corte di Strasburgo ha

affermato di volere liquidare il danno patrimoniale anziché lasciare la liquidazione al Tribunale di Bari, ritenendo "assolutamente irragionevole" chiedere alla parte danneggiata "di attendere l'esito dei procedimenti nazionali e di sostenerne le spese". In relazione alla questione relativa agli effetti della liquidazione compiuta dalla Corte EDU, la Sezione terza rileva come quest'ultima possa avere due effetti nei confronti del Giudice nazionale: a) preclusivi, quando impedisca di esaminare ex novo la medesima pretesa risarcitoria già esaminata dalla Corte EDU; b) vincolanti, quando è consentito al giudice nazionale riesaminare la pretesa risarcitoria, ma conformandosi alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte EDU. Riguardo ai primi la Corte precisa che essi sono assimilabili al giudicato e discendono dall'impossibilità, per il giudice nazionale, di andare in contrario avviso rispetto alle statuizioni della Corte EDU, a pena di esporre il proprio Stato alla responsabilità per violazione della Convenzione. Da tali effetti preclusivi discende che "Se dunque la Corte EDU ha ritenuto esistente un danno, non potrebbe il giudice nazionale andare in contrario avviso. Se ne ha negato l'esistenza, non è consentito alle parti reiterare la domanda dinanzi al giudice nazionale, perché ciò equivarrebbe ad una inammissibile "impugnazione" della sentenza pronunciata dalla Corte EDU". Quanto ai secondi, gli effetti vincolanti scaturenti dalla liquidazione, da parte della Corte EDU, dell'equa soddisfazione di cui all'art. 41 della Convenzione vengono assimilati alla *compensatio lucri cum damno*. "La Corte EDU, infatti, ha ripetutamente affermato che il giudice nazionale dinanzi al quale sia proseguita o introdotta una domanda di risarcimento dei medesimi danni già liquidati dalla Corte EDU deve "tenere conto" di quanto liquidato da quest'ultima. "Tenere conto" vuol dire che il giudice nazionale deve prendere atto non solo della concessione di risarcimenti da parte della Corte EDU, ma anche delle decisioni con le quali quest'ultima ha rigettato le domande del ricorrente, poiché "sia la concessione di risarcimenti che i rigetti sono decisioni definitive e complete delle doglianze di un ricorrente" (così l'opinione concordante del giudice Sabato, in allegato a Corte EDU, 28.6.2018, GIEM c. Italia). Sulla base di tali considerazioni, dunque, la Sezione terza conclude nel senso che: i) alle società di lottizzazione non era inibito coltivare la lite dinanzi al giudice nazionale dopo la sentenza della Corte EDU; ii) sia le domande di danno accolte dalla Corte EDU, sia quelle rigettate, non possono più essere esaminate dal giudice nazionale; iii) dal giudice nazionale possono essere esaminate solo le domande di danno non proposte dinanzi alla Corte EDU, oppure proposte ma da questa non esaminate. Dopo aver esaminato le suddette questioni preliminari, la S.C., in relazione al primo motivo di ricorso proposto dal Comune di Bari (e ai sovrapponibili motivi della Regione Puglia e del Ministero della Cultura) - con il quale si censurava la sentenza della Corte d'appello per aver frainteso la motivazione della Corte EDU, ritenendo che essa avesse liquidato solo una parte dei danni sofferti dalle società, lasciando impregiudicato l'accertamento e la quantificazione della parte restante - ha rilevato che le società di lottizzazione avevano chiesto alla Corte EDU il risarcimento dei medesimi danni oggetto del giudizio nazionale e che le domande di danno erano "state tutte esaminate dalla Corte EDU: alcune sono state accolte; altre rigettate per difetto di causa; nessuna è stata accantonata o non esaminata", con la conseguenza che il giudice nazionale, accogliendo la domanda di risarcimento proposta dinanzi a lui, "ha inammissibilmente riesaminato e ribaltato le statuizioni di rigetto contenute nella sentenza della Corte EDU". La S.C. è pervenuta alla conclusione che la Corte EDU avesse deciso senza residui su tutte le voci di danno - in parte accogliendole e in parte rigettandole per difetto del nesso di causalità, sia, *ab extrinseco*, sulla base di una analisi della giurisprudenza consolidata della Corte EDU, sia ab intrinseco, riguardo al contenuto oggettivo della pronuncia. Quanto al primo aspetto, ha sottolineato che "l'equo indennizzo pecuniario previsto dall'art. 41 CEDU, in origine concepito come misura simbolica intesa ad evidenziare *coram populo* la violazione della Convenzione da parte d'uno Stato membro, da molti anni si è venuta trasformando in un risarcimento vero e proprio". Lo si desume da una visione organica della giurisprudenza della Corte EDU, la quale ha: -) affermato il principio che la

riparazione *ex* art. 41 deve essere globale; essa, in particolare, deve "cancellare le conseguenze [della violazione] in modo tale da ristabilire nel miglior modo possibile la situazione anteriore" (8.3.2018, Kanaginis c. Grecia, §§ 17 e ss.; Iatridis c. Grecia, [GC], in causa 31107/96, § 32; Katsaros c. Grecia, in causa 51473/99, § 17, 13.11.2003); -) affermato il principio che la liquidazione *ex* art. 41 CEDU deve coprire così il danno emergente, come il mancato guadagno altrimenti ritraibile dall'attività d'impresa impedita dalla violazione (7.6.2012, Centro Europa c. Italia, in causa 38433/09, § 214, 218 e ss.); -) affermato il principio che la liquidazione dell'indennizzo può essere equitativa solo quando sia impossibile determinare il danno nel suo esatto ammontare, altrimenti deve *avvenire iuxta alligata et probata* (31.5.2021, Alfa Glass c. Grecia, § 50-52; 29.10.2020, Mosutakidis c. Grecia, § 24-25); -) affermato il principio che il pregiudizio di cui si chiede la liquidazione deve essere collegato da un *causal link* alla violazione della Convenzione (4.10.2019, Svitlana c. Ucraina, § 85); -) affermato il principio per cui nella liquidazione dell'indennizzo non si può prescindere ("*cannot overlook*") dalla condotta concorrente della vittima (Svitlana c. Ucraina, cit., § 87). Questo, dunque, è lo "statuto" della *satisfaction équitable ex* art. 41 CEDU, e corrisponde allo statuto giuridico d'un risarcimento, non d'un indennizzo. Alla luce degli orientamenti su richiamati, dunque, deve concludersi che, nel caso di specie, la sentenza della Corte EDU "abbia voluto liquidare tutti i danni ritenuti provati, e rigettare la domanda di risarcimento dei danni ritenuti non provati o, se provati, non causalmente dipendenti dalla confisca. Se poi tale decisione fu equa od iniqua, esaustiva od inesaustiva, coerente od incoerente con le prove offerte, non è questione che il giudice nazionale possa sindacare senza violare il giudicato sovranazionale e senza minare lo stesso rapporto tra le due Corti", atteso che, se si consentisse al danneggiato e, per parità delle armi, al danneggiante di rimettere in discussione dinanzi al giudice nazionale la liquidazione compiuta dalla Corte di Strasburgo, si finirebbe per ammettere "una impugnazione delle decisioni di Strasburgo, non consentita dalla Convenzione e giuridicamente impossibile". Quanto al contenuto oggettivo della pronuncia, la S.C. ha posto a confronto il contenuto dell'atto di citazione innanzi al giudice nazionale con il contenuto del ricorso alla Corte EDU e il contenuto della decisione di quest'ultima, giungendo alla conclusione che: a) tutte le domande proposte dinanzi al Tribunale di Bari avevano ad oggetto i medesimi danni dei quali era stato già richiesto il risarcimento alla Corte EDU; b) la Corte EDU esaminò tutte le domande proposte, parte accogliendole e parte rigettandole. In conclusione, posto che la decisione della Corte EDU non ha lasciato "danni differenziali" di cui potesse essere chiesto il ristoro al giudice nazionale, avendo accolto parte delle domande e rigettato la restante, e che sia le statuizioni di accoglimento, sia quelle di rigetto, non potevano essere sindacate dal giudice nazionale, la S.C. conclude nel senso che "La sentenza impugnata è dunque effettivamente incorsa nella violazione del giudicato internazionale, là dove ha ritenuto (p. 128) che la Corte EDU si fosse semplicemente astenuta dal provvedere sulle domande intese ad ottenere il risarcimento del mancato profitto e delle altre voci di danno indicate".
Stante la ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso proposto dal Comune di Bari e degli equivalenti motivi di ricorso proposti dalle altre amministrazioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la S.C., decidendo la causa nel merito, ha rigettato l'appello proposto dalle società avverso le sentenze di primo grado che avevano, correttamente, rigettato le domande attoree.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 20387 - deposito 21/07/2025

La Sezione Prima civile, decidendo un ricorso proposto dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di una società editoriale di rilevanza nazionale che aveva pubblicato un servizio giornalistico contenente le immagini fotografiche di un indagato in stato di arresto, reperibili anche sul sito internet gestito dalla stessa società, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1) ai fini dell'art. 137 del d.gs n. 196 del 2003 (c.d. Codice della privacy) - norma che autorizza il trattamento dei dati personali

nell'ambito dell'attività giornalistica anche senza il consenso dell'interessato (da valutarsi alla luce di quanto previsto dal d.m. attuativo del 31 gennaio 2019, contenente regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e della delibera del Garante del 29 novembre 2018, con particolare riferimento agli artt. 6, 8 e 12) - la pubblicazione, a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, di immagini di persone con il logo "Polizia" non può essere, di per sé, equiparata a un'immagine fotosegnaletica, che si caratterizza invece per essere una foto di fronte, di profilo e recante il numero di matricola e i dati biometrici; 2) il trattamento di dati personali effettuato dall'editore, attraverso la pubblicazione delle fotografie dei soggetti indagati a corredo dell'articolo di cronaca giudiziaria che li vede protagonisti, è da ritenersi lecito laddove, sebbene avvenuto in difetto del consenso degli effigiati, soddisfi la condizione di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico per finalità giornalistiche (artt. 136, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003) e non risulti lesivo della dignità personale.

Cass. Civ. sez. I, sentenza n. 20132 - deposito 18/07/2025

La Sezione Prima civile, affrontando una controversia relativa agli effetti economici derivanti dalla pronuncia di cessazione degli effetti civile del matrimonio, nella quale, in particolare, si discuteva del diritto dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile di percepire una quota del TFR dovuto all'ex coniuge obbligato, pur se questi - prima dell'inizio del giudizio di divorzio - aveva destinato l'indennità di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare, ha stabilito che il disposto dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall'ordinamento, quali sono i conferimenti in un fondo di previdenza complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell'assegno divorzile.

Cass. Civ. sez. I, ordinanze interlocutorie nn. 20122 e 20129 - deposito 18/07/2025

La Sezione Prima civile, in relazione a due controversie relative al riconoscimento della cittadinanza italiana di più ricorrenti, figli di genitore che aveva perso la cittadinanza italiana per naturalizzazione della madre negli Stati Uniti, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, su conforme richiesta della Procura Generale, delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, così sintetizzate: 1) se, ai sensi della legge n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero, potendo contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, avesse diritto di regola – ai sensi dell'art. 7 - a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario mentre questi era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione (in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal capo famiglia titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti); 2) se, al contrario, nel contesto globale delle disposizioni di cui alla legge n. 555 del 2012 l'art. 12, comma 2, – facendo riferimento a minori che «acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero» per effetto della perdita di cittadinanza del genitore esercente la patria potestà - debba essere inteso

come norma di portata generale a cui fa eccezione la previsione, per i bipolidi dalla nascita, di un regime speciale e diverso di perdita della cittadinanza, nel senso previsto dall'art. 7, cosicché la naturalizzazione all'estero del genitore italiano successiva alla nascita del figlio non comportava la perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso figlio, doppio cittadino, nato e residente in uno Stato estero da cui fosse ritenuto proprio cittadino per nascita (iure soli) mentre era ancora minore.

Cass. Civ. sez. IV, ordinanza interlocutoria n. 19847 - deposito 17/07/2025

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 267 TFUE, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea formulando il seguente quesito: «se l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 141 del 2000, come modificato dal d.P.R. n. 161 del 2011, laddove fissa il limite di età di trentacinque anni per l'ammissione al concorso di procuratore dello Stato, tale da integrare una discriminazione basata sull'età non consentita dal diritto dell'Unione europea, ovvero se tale limite sia oggettivamente giustificato da finalità legittime ed i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropriati e necessari».

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

COMPETENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 419/2025 - deposito 15/07/2025

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "*forum destinatae solutionis*", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. Ne consegue che la contestazione sull'incertezza/illiquidità del credito, in quanto questione attinente al merito, non incide sulla competenza territoriale. Nel caso di specie l'appellante, destinatario di un decreto ingiuntivo, eccepiva il difetto di competenza territoriale del giudice di primo grado, allegando che il credito azionato con decreto non fosse né certo, né liquido né esigibile e quindi non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 1182 comma 3 c.c. In applicazione del suindicato principio la Corte, premesso che l'eccezione non era stata sollevata in relazione a tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile indicando il diverso giudice competente secondo ognuno di essi ed era dunque formulata in maniera incompleta, rilevava che l'obbligazione dedotta in giudizio era certamente un'obbligazione "*portable*", da adempiere al domicilio del creditore, avendo questo agito in forza di un titolo convenzionale che prevedeva il pagamento del corrispettivo a fronte di servizi resi, da quantificare in base a criteri prestabiliti. La Corte precisava quindi che la contestazione sull'incertezza/illiquidità del credito è questione attinente al merito, che non incide sulla competenza territoriale, correttamente radicata nel caso di specie nel luogo in cui l'obbligazione di pagamento doveva essere adempiuta, ossia il domicilio del creditore.

GIURISDIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 313/2025 - deposito 28/05/2025

In materia di riconoscimento del Contributo per autonoma sistemazione abitativa previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016 emanata a seguito del sisma che il 24.8.2016 colpì le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, poiché la concessione del beneficio è correlata al possesso dei richiesti requisiti senza esercizio di poteri discrezionali da parte dell'ente, la posizione del privato che richiede il contributo non è di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, cosicché la giurisdizione *in subiecta materia* non può che appartenere all'A.G.O. Nel caso di specie la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, allegando che l'erogazione del contributo fosse legata alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie e quindi alla discrezionalità dell'ente competente all'erogazione, nei confronti del quale la

posizione del cittadino sarebbe di interesse legittimo. La Corte d'Appello ravvisava, invece, la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario, osservando che ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del beneficio l'attività della P.A. si limita al mero accertamento del possesso in capo al beneficiario di requisiti già prefissati dalla legge, per cui la relativa posizione si sostanzia in quella di un diritto soggettivo, come del resto ha ritenuto in più occasioni la giurisprudenza amministrativa.

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Corte d'Appello, sentenza n. 381/2025 - deposito 27/06/2025

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, proponibili in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. In adesione al su esteso principio i giudici di Appello hanno ritenuto ammissibile, in quanto non costituente domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., il motivo di appello che censurava l'omessa pronuncia del giudice di primo grado circa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva originariamente sollevata in primo grado da uno degli appellati. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'eccezione, pur non essendo stata coltivata in primo grado dall'appellante, era già stata discussa in contraddittorio nel precedente grado di giudizio e formava parte del *thema decidendum* ed era dunque suscettibile di divenire motivo di impugnazione da parte dell'appellante.

MEZZI DI PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 432/2025 - deposito 22/07/2025

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il Giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo.
Nella fattispecie, l'appellante censurava la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le risultanze peritali, non avendo adeguatamente considerato le istanze di integrazione della CTU tempestivamente avanzate a fronte delle osservazioni del proprio perito.
La Corte di Appello, sul punto, ha rigettato il gravame proposto: dopo aver puntualizzato *ad abundantiam* che il Giudice gode di un ampio potere discrezionale in merito all'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o totalmente, le indagini, anche sostituendo l'ausiliare, non essendo tenuto a disporre l'integrazione e/o la rinnovazione della CTU né a chiamare a chiarimenti e/o a sostituire il CTU, se ritiene che la consulenza precedente sia attendibile e sufficiente ai fini della formazione del suo convincimento (cfr. Cass. civ., ord. n. 21525/2019), i Giudici d'Appello hanno affermato che nel caso di specie, stante la tendenziale sovrapponibilità delle varie firme in verifica con

quella posta in calce alla scrittura in contestazione, il Tribunale non era nemmeno tenuto a disporre necessariamente la perizia grafologica (Cass. civ., sent. n. 25508/2021). Di qui la conferma della sentenza impugnata.

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 413/2025 - deposito 14/07/2025

Verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte - costituita a mezzo di procuratore - la notificazione dell'atto riassuntivo, entro l'anno della morte, agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce - ai sensi dell'art. 303 c.p.c. - una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente. Ne consegue che la eventuale sentenza di condanna al pagamento di un debito del "*de cuius*" in favore della controparte può essere pronunziata nei confronti degli eredi senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia. L'individuazione è momento che interessa unicamente la fase esecutiva, nella quale le controparti possono sempre spiegare opposizione e contestare la loro qualità di eredi.

CODICE CIVILE

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 431/2025 - deposito 22/07/2025

In tema di cessione di crediti in blocco, la prova della cessione può essere data anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta con produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.

Nella fattispecie, la Corte di Appello respingeva l'appello della parte che con l'opposizione a precetto contestava la legittimazione ad agire della cessionaria, ritenendo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale non idoneo a provare né la sussistenza della cessione, né l'inclusione del credito nei confronti dell'appellante tra quelli oggetto di cessione.

I Giudici del Collegio rilevavano che sin dalla costituzione in giudizio in primo grado la parte appellata aveva prodotto una dichiarazione dalla cedente – sottoscritta da soggetto a ciò qualificato – in cui affermava che il credito in questione era stato da lei ceduto alla cessionaria.

In particolare, la dichiarazione della cedente prodotta in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituiva un elemento documentale, una prova liquida, che confermava la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.

COMPENSAZIONE DEL DEBITO

Corte d'Appello, sentenza n. 405/2025 - deposito 07/07/2025

La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del Cc e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, che si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere, come tale sottratto all'applicazione delle compensazione vera a propria.

COMUNIONE DEL MURO DIVISORIO

Corte d'Appello, sentenza n. 409/2025 - deposito 07/07/2025

Nel caso di muro divisorio tra edifici con altezze disuguali la presunzione di comunione a norma dell'art. 880 c.c. non riguarda la parte di muro dal punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, con la conseguenza che tale parte del manufatto è di proprietà esclusiva di colui cui appartiene il suddetto edificio più alto. Nella fattispecie la Corte di Appello respingeva il gravame con cui la parte lamentava il rigetto da parte del giudice di prime cure delle doglianze in ordine all'abbattimento da parte dell'appellato di una porzione del preesistente muro divisorio tra due edifici del quale l'appellante sosteneva la comunione per l'intera originaria altezza con la conseguenza che - a suo dire - il suo abbassamento aveva ridotto la potenzialità edificatoria, riducendone la cubatura. Il Collegio, accertato che l'intervento demolitorio del muro aveva interessato unicamente la parte superiore del muro rispetto al punto in cui la proprietà dell'edificio dell'appellato superava quello degli appellanti, considerava legittimo il suo abbassamento, poiché il muro non risultava (a quella quota) comune e, pertanto, non era di alcun pregiudizio per la proprietà degli appellanti il suo ridimensionamento.

DANNO DA PERDITA DI *CHANCE*

Corte d'Appello, sentenza n. 445/2025 - deposito 31/07/2025

La prevedibilità e prevenibilità dell'evento di danno devono essere parametrate all'ontologica incertezza che contraddistingue il danno da perdita di *chance,* quale danno da possibilità perduta, e, non già, all'evento morte, quale danno da lesione certa del bene salute. Occorre, dunque, accertare se i sanitari potessero prevedere che, omettendo la condotta doverosa, avrebbero privato il paziente di una seria *chance* di guarigione e se potessero, dunque, prevenire tale evento di danno incerto approntando le opportune cautele, e, non già, se la condotta doverosa omessa avrebbe, più probabilmente che non, scongiurato il decesso del paziente, dovendosi altrimenti sempre escludere la prevedibilità ed evitabilità dell'evento di danno ogniqualvolta si verta in materia di danno da perdita di *chance* e, non già, di danno da perdita del bene finale salute.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 416/2025 - deposito 14/07/2025

La liquidazione del danno c.d. biologico deve essere effettuata assumendo quale parametro di riferimento i valori *standard* previsti dalle Tabelle di Milano (vigenti alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, che ha avuto già esecuzione con riferimento alle somme ivi stabilite) in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica, permanente e transitorio, fondate sul parametro dell'aspettativa di vita del soggetto leso in base all' età del medesimo al momento della verificazione dell'evento di danno, nel cd. sistema del punto variabile ancorato alle fasce d'età. La liquidazione deve, inoltre, tenere conto del pregiudizio morale allegato da parte attrice, in forza del criterio logico-presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'*id quod plerumque accidit*, determinate menomazioni dinamico-relazionali ordinarie, funzionali all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute, su una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva Il giudice può, infine, operare una personalizzazione del danno, mediante una variazione in aumento del valore *standard* del risarcimento, solo qualora siano stati allegati e provati ulteriori pregiudizi morali e dinamico-relazioni, specifici e peculiari del caso concreto, eccezionali e non ricomprendibili entro le ordinarie conseguenze di ciascuna lesione invalidante, già equitativamente considerate nella liquidazione tabellare del danno.

ESTINZIONE DEL PROCESSO

Corte d'Appello, sentenza n. 415/2025 - deposito 14/07/2025

La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia.

Nella fattispecie, la Corte di Appello accoglieva il gravame proposto avverso la sentenza con la quale il primo giudice - nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso la cartella di pagamento con la quale era stato intimato il pagamento di somme ritenute dovute a seguito

della revoca dei finanziamenti concessi ai sensi del D.M. 593/2000 - aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'illegittimità degli atti presupposti all'emissione della cartella, pur dando atto che il competente giudice amministrativo aveva annullato il provvedimento di revoca del finanziamento e con esso tutti gli atti ad esso conseguenti, compresa la stessa cartella esattoriale opposta.
Il Collegio rilevava che, poiché era stata accertata dal giudice competente (TAR) l'illegittimità dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti, nonché degli atti ad essi conseguenti (compresa la cartella di pagamento oggetto di opposizione) non era configurabile alcun interesse all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio essendo venuta meno la controversia attorno ad esso, con conseguente esclusione di qualsiasi altra statuizione diversa da quella di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Di qui l'accoglimento dell'appello, con correlativa riforma della sentenza impugnata poiché il processo non poteva proseguire per sopravvenuta mancanza di interesse ad agire determinato dalla suddetta cessazione.

SPESE PER IL MANTENIMENTO IN CARCERE

Corte d'Appello, sentenza n. 440/2025 - deposito 24/07/2025

In tema azione esecutiva per il recupero delle spese per il mantenimento in carcere, vi è diversità di natura tra queste e quelle processuali, onde le prime sono ripetibili anche quando la pena detentiva è dichiarata estinta. Nella fattispecie la Corte di Appello accoglieva il gravame e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva in parte l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, co. 2, c.p.c. avverso l'azione esecutiva promossa per il recupero (tra gli altri) del credito inerente le spese di mantenimento in carcere conseguenti la condanna della parte alla pena detentiva, espiata in parte in detenzione carceraria e successivamente estinta, affermandone la legittimità per detto titolo. I giudici del Collegio rilevavano che, stante la diversa natura tra le spese di mantenimento in carcere e quelle processuali, le spese maturate per il periodo di espiazione della pena in detenzione carceraria, sono dovute anche quando la pena detentiva è stata dichiarata estinta. Dette spese, infatti, non sono assimilabili nell'unica previsione delle spese del procedimento interessate dal provvedimento estintivo, ciò in conformità alla differente disciplina dettata dall'art. 5, co 1, lett. i) e 200 D.P.R. 115 del 2002 che, nel distinguere le spese processuali penali da quelle di mantenimento dei detenuti, per queste ultime ne prevede espressamente la ripetizione e per le quali, ricorrendone i presupposti, è previsto l'istituto della remissione del debito.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 426/2025 - deposito 17/07/2025

Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (il c.d. danno da premorienza), l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto *iure successionis* va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il

risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, potendosi applicare, quale utile parametro equitativo, le tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma.
Nella fattispecie, l'appellante (unico erede legittimo di parte attrice) censurava la sentenza del Tribunale in ordine all'entità e alla quantificazione del danno biologico, lamentando un'erronea applicazione dei criteri di calcolo.
La Corte di Appello, aderendo all'orientamento della Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 41933/2021), ha ritenuto che il c.d. danno da premorienza debba essere liquidato secondo il criterio della proporzionalità, assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e d'invalidità, al danneggiato che sia rimasto in vita fino al termine del giudizio, per poi diminuirne l'importo in proporzione ai giorni di vita effettivamente vissuti, dovendosi applicare, quale utile parametro equitativo, le tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma, le quali prevedono due voci di danno risarcibile: una prima, acquisita immediatamente per effetto della lesione subita, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta con la quale il danneggiato deve subito confrontarsi; una seconda (correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra) che si acquisisce nel tempo, da calcolare sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione.
Nel caso di specie i Giudici di Appello in relazione all'invalidità permanente – considerata la percentuale pari al 24,5%, così come riconosciuta dal CTU, la vita media pari a 83,6 e che parte attrice ha vissuto fino all'età di 42 anni – hanno quantificato un risarcimento dell'importo pari ad euro 101.790,50, comprensivo dell'incremento per sofferenza e tenuto conto dell'afflittività delle lesioni patite; da detto importo hanno sottratto il 20% pari ad euro 20.358,10 immediatamente riconoscibile al danneggiato, rilevando la correttezza della liquidazione di tale parte del danno effettuata dal Tribunale nella misura massima della seconda fascia; dall'importo residuo pari ad euro 81.432,40 è stata ricavata la residua parte di euro 10.184,34: determinata la quota a titolo di risarcimento giornaliero che si ottiene dividendo l'anzidetto importo residuo con i giorni che avrebbe dovuto ancora vivere (pari a 15.346), il risultato deve essere moltiplicato con i giorni effettivamente vissuti (pari a 1.893) [81.432,40 : 15.132 = 5,38 x 1.893]. Di qui il rigetto dell'appello principale, con correlativa conferma della sentenza impugnata poiché il Tribunale aveva correttamente quantificato l'importo complessivo pari ad euro 30.542,44 da attribuirsi all'unico erede legittimo di parte attrice a titolo di danno biologico c.d. da premorienza.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 403/2025 - deposito 05/07/2025

La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza

a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. Nel caso di specie la società appellante, distributrice di energia elettrica, sosteneva di essere esente da responsabilità per l'incendio di una stalla causato dallo stato di sovratensione dell'impianto elettrico in gestione alla società in quanto secondo la normativa europea in materia avrebbe dovuto essere l'utente a proteggere il proprio impianto dal rischio di sovratensione. La Corte d'Appello ravvisava, invece, la responsabilità della società distributrice di energia poiché considerati i principi in tema di gestione di un'attività pericolosa, con il correlato dovere di manutenzione e monitoraggio al fine di evitare il danno (che peraltro discenderebbe anche dalla disciplina delle cose in custodia *ex* art. 2051 c.c.), non si può addossare al cliente finale l'obbligo di adottare misure di protezione specifiche contro i guasti della rete elettrica del distributore. Imporre tale onere al cliente finale significherebbe infatti presumere che l'esercente l'attività professionale di erogazione di energia elettrica non sia in grado di mantenere in efficienza il sistema, sovvertendo completamente i principi alla base della stessa normativa richiamata dalla società distributrice. Ne deriva che il distributore, per andare esente da responsabilità non può sostenere che non fosse a suo carico l'onere di mantenere l'impianto in stato di ottimale funzionamento addossando al cliente il rischio dell'evento dannoso.

FOCUS: IL CONTRATTO PRELIMINARE

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il contratto preliminare, in particolare con riguardo alla mancata sottoscrizione del contratto definitivo e condotta diligente del promittente venditore; alla mancata pronuncia della sentenza *ex* art. 2932 c.c. nei casi in cui eventi sopravvenuti alla stipula del preliminare abbiano modificato la situazione fattuale e dunque l'assetto di interessi stabilito dalle parti quale contenuto del preliminare; al rapporto tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale *ex* art. art. 1453 c.c. da una parte e azione di recesso e di ritenzione della caparra *ex* art. 1385 c.c. dall'altra in caso di inadempimento del contratto preliminare; al rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore in caso di mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità; alla non scusabilità dell'inadempimento del contraente che obbligatosi a stipulare con taluno nell'ambito di una compravendita immobiliare abbia preteso poi che il contratto definitivo fosse stipulato tra soggetti diversi rimanendo, tra l'altro, estraneo alla pattuizione con gli stessi, senza venirne informato e senza poter accettare il subentro di costoro, ovvero la cessione degli effetti del contratto; alla configurabilità o meno del preliminare di preliminare nel caso sussistano due contratti preliminari stipulati dalle parti; al collegamento funzionale tra il contratto preliminare e il contratto di fideiussione secondo cui la fideiussione segue le sorti del contratto preliminare a cui è funzionalmente collegata.

Con riguardo **alla mancata sottoscrizione del contratto definitivo da parte del promittente venditore che abbia tenuto una condotta diligente** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 97 - deposito 08/02/2023 in cui la Corte di Appello ha affermato che non è imputabile alla parte l'inadempimento contrattuale per mancata sottoscrizione del contratto definitivo allorquando si accerti che il promittente venditore abbia tenuto una condotta diligente e improntata alla buona riuscita dell'affare ossia alla sottoscrizione del contratto definitivo per l'acquisto di un terreno edificabile, il quale non era stato stipulato a causa di circostanze esterne quali la mancata realizzazione di opere di urbanizzazione da parte del Comune;

In merito alla **mancata pronuncia della sentenza *ex* art. 2932 c.c. nei casi in cui eventi sopravvenuti alla stipula del preliminare abbiano modificato la situazione fattuale** e dunque l'assetto di interessi stabilito dalle parti quale contenuto del preliminare si veda Corte d'Appello, sentenza n. 668 - deposito 06/10/2023 in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che in materia di esecuzione in forma specifica deve essere affermato il principio secondo cui la sentenza *ex* art. 2932 c.c. non può essere pronunciata quando eventi sopravvenuti alla stipula del preliminare abbiano finito con il modificare la situazione fattuale in modo tale che l'attuazione coattiva del preliminare non potrebbe realizzare l'assetto di interessi che le parti avevano regolamentato con il contratto non adempiuto;

Con riferimento **al rapporto tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale *ex* art. art. 1453 c.c. da una parte e azione di recesso e di ritenzione della caparra *ex* art. 1385 c.c. dall'altra in caso di inadempimento del contratto preliminare** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 627/2024 - deposito 12/09/2024 secondo cui in tema di inadempimento di contratto preliminare di compravendita di

immobili, i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale *ex* art. 1453 c.c., da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra *ex* art. 1385 c.c., dall'altra, stanno in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, sicché, proposta la domanda di risoluzione, volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, non potrà ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra.

In merito al **rigetto della domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore in caso di mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 714/2024 - deposito 18/10/2024 in cui il Collegio ha affermato che in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, cosicché, ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano poi state sanate, la risoluzione non può essere pronunciata;

Con riguardo alla **non scusabilità dell'inadempimento del contraente che obbligatosi a stipulare con taluno nell'ambito di una compravendita immobiliare abbia preteso poi che il contratto definitivo fosse stipulato tra soggetti diversi** rimanendo, tra l'altro, estraneo alla pattuizione con gli stessi si veda Corte d'Appello, sentenza n. 117/2025 - deposito 27/02/2025 in cui la Corte di Appello ha statuito che il contratto ha forza di legge tra le parti e pertanto ha ritenuto non scusabile l'inadempimento del contraente, il quale, obbligatosi a stipulare con taluno nell'ambito di una compravendita immobiliare (per la quale la forma scritta è necessaria *ad substantiam*), abbia preteso poi che il contratto definitivo fosse stipulato tra soggetti diversi, rimanendo, tra l'altro, estraneo alla pattuizione con gli stessi, senza venirne informato e senza poter accettare il subentro di costoro; ciò in quanto l'eventuale consenso dei contraenti alla sostituzione dell'acquirente avrebbe dovuto essere stato prestato e dimostrato per iscritto facendo parte tale elemento negoziale della c.d. puntuazione del consenso legittimamente manifestato.

In riferimento alla **configurabilità o meno del preliminare di preliminare nel caso sussistano due contratti preliminari stipulati dalle parti** si veda Corte d'Appello, sentenza n. 269/2025 - deposito 06/05/2025 in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che l'istituto del preliminare di preliminare o cosiddetto "pre-preliminare" è rinvenibile in quei casi in cui nel concreto svolgimento del rapporto negoziale fra le parti in trattativa emerga il comune interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare, circostanza che non si era verificata nel caso concreto in quanto era emerso dall'istruttoria che erano stati stipulati due contratti preliminari aventi ad oggetto la compravendita di un immobile, tuttavia ciascuno dei due contratti era perfetto e completo e dunque la conclusione del secondo preliminare privava di efficacia quello stipulato in precedenza;

In merito al **collegamento funzionale tra il contratto preliminare e il contratto di fideiussione** secondo cui la fideiussione segue le sorti del contratto preliminare a cui è funzionalmente collegata si veda Corte d'Appello, sentenza n. 33/2025 - deposito 21/01/2025 secondo cui stante il nesso di interdipendenza genetico nell'economia generale dell'operazione negoziale tra il contratto preliminare e la fideiussione, la seconda, pur contratto autonomo ma parte integrante del contratto principale, deve seguire le sorti

del contrato principale al quale è funzionalmente collegata, per essere stato l'obbligato principale soltanto affiancato dal garante, ma non già sostituito.